

**33 del 31.10.2014**

portate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto dal detto C., nonché la società proprietaria dell'autocarro e la compagnia assicuratrice Assitalia per sentirli condannati al risarcimento del danno biologico del 20% a carico del conducente dell'autocarro, riconobbe il risarcimento del danno morale in capo agli autori del danno terminale patito dalla vittima (rimasto in vita per sette giorni dopo il sinistro), liquidandolo con riferimento al valore

e su quello incidentale dei congiunti del L., la Corte di Appello di Firenze ha accertato un concorso paritario dei danni e ha condannato il defunto (F.F.) al risarcimento del danno morale (liquidandolo sul presupposto che la stessa non fosse convivente con il L.) e di "danno biologico terminale".

La sentenza è impugnata dai coniugi M.L. e L.G. e P., affidandosi a quattro motivi; resiste a mezzo di controricorso l'INA Assitalia s.p.a.

La sentenza è impugnata in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.9.2007.

La sentenza è impugnata per "danno biologico spettante ai ricorrenti iure successionis".

La sentenza è impugnata per "erronea e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2 Costituzione, nonché degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 del codice civile" e per "non aver personalizzato, adeguandolo al caso concreto, il criterio predeterminato adottato, limitandosi a liquidare il danno biologico con riferimento alla tabella di risarcibilità assoluta".

La sentenza è impugnata per "violazione dell'art. 360, n. 3 C.P.C.- e in relazione agli artt. 324, 329, 342 c.p.c.), censurano la Corte "per non avere... esaminato l'entità del danno biologico" e "per non aver esaminato la sentenza sul quale si era formato il giudicato": assumono che l'unico motivo dedotto dagli appellanti principali era quello relativo alla quantificazione di tale danno era assolutamente generica, con la conseguenza che si era determinato un danno biologico terminale.

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

La sentenza è impugnata per "mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione" e per "mancato esame del primo motivo, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella del danno biologico" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza" e per "il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo della sentenza".

318/2010 e Cass. 20272/2009)- col richiamo alla peculiarità del danno terminale e col riferimento alla giovane età  
ex art. 360 n. 5 C.P.C. - per avere "disatteso, senza fornirne motivazione alcuna, la circostanza della convivenza  
di sintesi.

ti, in solido, a rifondere alla Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per

-